



Comune di Parma

Prot. Gen. Comune
Prot. Gen. Procura

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(Art. 15 della Legge n. 241/1990 s.m.i.)

TRA

Il **COMUNE DI PARMA**, nella persona del Direttore Generale, _____ (nato il _____ a _____) domiciliato per la carica presso la sede del Comune sita in Parma strada della Repubblica n. 1;

E

la **PROCURA DELLA REPUBBLICA**, nella persona del Procuratore della Repubblica, _____ (nato il _____ a _____), domiciliato per la carica presso la sede della Procura della Repubblica sita in Parma, vicolo San Marcellino n. 5;

PREMESSO CHE

- con il Decreto legge 20/2/2017, n. 14, convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, denominato “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, è previsto il coinvolgimento sui temi inerenti la sicurezza di tutte le istituzioni : Stato, Regioni ed Enti locali e l’asse portante della sicurezza urbana si è spostato verso un esplicito intervento delle amministrazioni locali, che si aggiungono a quelle statali tradizionali, ed alle quali viene assegnato un ruolo più pregnante, in virtù della loro costante vicinanza al cittadino e alle sue esigenze;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, richiamato per completezza di riferimento del quadro normativo, dispone:
“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;*
- i soggetti in premessa sono Pubbliche Amministrazioni alle quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, fra i quali l'implementazione del principio della sicurezza integrata nelle materie di competenza dell'Ente Locale, conseguibile anche mediante un qualificato esercizio della funzione di vigilanza e controllo del territorio con prioritario, ma non esclusivo, riferimento ai settori dell'ente che più richiedono un presidio in termini di continua ed elevata professionalizzazione e il cui esercizio congiunto permette di massimizzare obiettivi e risultati da conseguire e, più in generale, un incremento qualitativo del “servizio giustizia” e una riduzione dei tempi dei processi lavorativi, che costituisce indice di miglioramento delle attività che la Procura della Repubblica svolge a beneficio delle comunità locali;
- con deliberazione n. 302 del 19/09/2019, la Giunta Comunale ha dato indirizzo favorevole alla stipula di un Accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e il Comune di Parma al fine di avviare un progetto sperimentale diretto a creare sinergie attraverso la condivisione di risorse, competenze e professionalità;
- tale Accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Parma e il Comune di Parma è stato sottoscritto tra le parti in data 7/11/2019, con scadenza 31/12/2020;

- che a seguito della valutazione dei risultati ottenuti l'accordo è stato rinnovato annualmente sino al 31/12/2024;
- con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Parma n. ... del ... è stato dato indirizzo favorevole in relazione al rinnovo dell'Accordo tra i due Enti, per l'anno 2025, al fine di proseguire la collaborazione avviata per un ulteriore anno;
- il presente Accordo mantiene come obiettivo la creazione di sinergie sulle materie di interesse comune attraverso la condivisione di risorse, competenze e professionalità che esprimono esperienze di diversa derivazione, da ricondurre ad una logica di intervento multidisciplinare congiunto con riferimento prioritario ai settori sopra indicati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

Il presente Accordo tra il Comune di Parma e la Procura della Repubblica di Parma ha come finalità l'implementazione del principio della sicurezza integrata nelle materie di competenza dell'Ente Locale da conseguire mediante un qualificato esercizio della funzione di vigilanza e controllo del territorio con prioritario, ma non esclusivo, riferimento ai settori dell'ente che più richiedono un presidio in termini di continua ed elevata professionalizzazione, nonché, in generale, volto a contribuire (in presenza di obiettive difficoltà della Procura) al miglioramento del "servizio giustizia" - anche in termini di riduzione dei processi lavorativi - che la Procura può offrire alla cittadinanza ed alle comunità locali;

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione fra il Comune di Parma e la Procura della Repubblica di Parma all'interno di un progetto che dovrà consentire approcci sinergici e multidisciplinari alle attività di verifica e di indagine.

Art. 3
(Modalità di sviluppo)

Per la realizzazione del progetto di collaborazione costituente l'oggetto dell'Accordo:

A) il Comune di Parma disporrà il distacco di proprio personale, ai sensi del D.Lgs 165/2001 s.m.i., presso la Procura della Repubblica di Parma (senza oneri economici per quest'ultima); il personale sarà individuato dal Comune di Parma e potrà essere sostituito e/o implementato durante la vigenza dell'Accordo;

B) la Procura della Repubblica di Parma avrà la direzione funzionale del personale distaccato e ne svilupperà l'azione inserendolo organicamente all'interno dell'organizzazione stabilmente destinata a supportare l'attività della Procura stessa;

C) in virtù dell'Accordo di collaborazione:

c/1) non deriverà alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia;

c/2) si esclude ogni possibilità di rivalsa da parte del Comune nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;

c/3) il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti dalla Convenzione è regolarmente contrattualizzato e munito di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

c/4) dallo svolgimento delle attività stabilite nell'Accordo, non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale utilizzato e l'Amministrazione Giudiziaria;

c/5) il personale distaccato dovrà possedere le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 D.Lgs 165/2001;

c/6) il personale distaccato si impegnerà, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy vigente in materia.

D) Le parti si impegnano a programmare incontri periodici e step almeno semestrali di verifica del progetto, nell'assoluto rispetto dei ruoli e delle esigenze primarie di riservatezza delle indagini avviate e gestite dalla Procura.

E) Le parti definiranno congiuntamente il set di indicatori che verranno utilizzati per monitorare l'andamento del progetto e quali dati ed informazioni potranno essere fatti oggetto di comunicazione dei risultati, anche intermedi raggiunti dal progetto stesso.

Art. 4 **(Durata)**

Il presente Accordo viene sottoscritto per la durata di un anno, fino al 31 dicembre 2025 e, all'esito, in considerazione del livello dei risultati raggiunti e tenuto conto delle verifiche del progetto previste e disposte all'art. 3, le parti si incontreranno per valutare l'eventuale sottoscrizione di un nuovo Accordo.

Art. 5 **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento U.E., regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche, nonché a tutte le disposizioni nazionali in materia.

Art. 6 **(Norme finali)**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti fra il Comune di Parma e la Procura della Repubblica di Parma si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il Direttore Generale

Il Procuratore della Repubblica